

# COMUNE DI SELLIA MARINA

PROVINCIA DI CATANZARO



## NUOVO REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

REPUBBLICATO IN ALBO P.  
PER GG. 30.  
POI CONS. ATTI. *ky*

## SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	Pag.1
--------------------	-------

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME.....	Pag.2
ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO.....	Pag.2
ART. 3 - RESPONSABILITA'.....	Pag.2
ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	Pag.2
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	Pag.2

#### CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI.....	Pag.3
ART. 7 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI.....	Pag.3
ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	Pag.3
ART. 9 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI.....	Pag.3
ART. 10 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI.....	Pag.3
ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO.....	Pag.3

#### CAPO III SALME E FERETRI

ART. 12 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	Pag.4
ART. 13 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.....	Pag.4
ART. 14 - CARATTERISTICHE FERETRI.....	Pag.4
ART. 15 - DIVIETO DI USO DI MATERIALI NON BIODEGRADABILE.....	Pag.4
ART. 16 - ESTENSIONE E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI.....	Pag.4
ART. 17 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TRASPORTO FUORI DEL COMUNE.....	Pag.4
ART. 18 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE.....	Pag.4
ART. 19 - DICHIARAZIONE DI CORRETTO CONFEZIONAMENTO E CHIUSURA DEL FERETRO.....	Pag.4
ART. 20 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI.....	Pag.5

#### CAPO IV AUTORIZZAZIONE PER IL SEPPELLIMENTO

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE DELL'OSTATO CIVILE.....	Pag.5
ART. 22 - NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	Pag.5
ART. 23 - AUTORIZZAZIONI PER I NATI MORTALI DEL CONCEPIMENTO.....	Pag.5

#### CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 24 - PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	Pag.5
ART. 25 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	Pag.5
ART. 26 - OBITORIO.....	Pag.5
ART. 27 - LOCALE DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORIUARIA.....	Pag.5
ART. 28 - TRASFERIMENTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.....	Pag.6
ART. 29 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	Pag.6

#### CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 30 - TRASPORTI FUNEBRI.....	Pag.6
ART. 31 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSI.....	Pag.6
ART. 32 - CRARIO DEI TRASPORTI.....	Pag.6
ART. 33 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO.....	Pag.6
ART. 34 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE.....	Pag.6
ART. 35 - ALTRE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO.....	Pag.7
ART. 36 - AUTORIZZAZIONI DIVERSE.....	Pag.7

CAPO VII  
AMMISSIONE AL CIMITERO

ART. 37 - AMMISSIONE AL CIMITERO DI SALME, RESTI MORTALI E CENERI	Pag.7
ART. 38 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO	Pag.7
ART. 39 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI	Pag.8
ART. 40 - CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE	Pag.8
ART. 41 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO	Pag.8

CAPO VIII  
SEPOLTURA DELLE SALME

ART. 42 - CREMAZIONE	Pag.8
ART. 43 - INUMAZIONI	Pag.8
ART. 44 - TUMULAZIONE	Pag.9

CAPO IX  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 - CARATTERE	Pag.9
ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE	Pag.9
ART. 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	Pag.9
ART. 48 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	Pag.9
ART. 49 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	Pag.9
ART. 50 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	Pag.10
ART. 51 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE	Pag.10
ART. 52 - OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	Pag.10
ART. 53 - SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI	Pag.10

TITOLO II - PIANO DELLE SEPOLTURE

CAPO I  
ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 54 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	Pag.11
ART. 55 - REPARTI CIMITERIALI	Pag.11
ART. 56 - REPARTI SPECIALI CIMITERIALI	Pag.11
ART. 57 - OSSARIO COMUNE	Pag.11
ART. 58 - CENERARIO COMUNE	Pag.11

CAPO II  
SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI - NORME APPLICABILI

ART. 59 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI	Pag.11
ART. 60 - SEPELLIMENTO DI SALME FUORI DAI CIMITERI	Pag.12
ART. 61 - ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI	Pag.12

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I  
NORME GENERALI

ART. 62 - ATTO DI CONCESSIONE	Pag.12
ART. 63 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE	Pag.12
ART. 64 - DOVERI DEI CONCESSIONARI	Pag.12
ART. 65 - FINE CONCESSIONE PER NATURALE SCADENZA	Pag.12
ART. 66 - CASI DI FINE CONCESSIONE PRIMA DELLA SCADENZA	Pag.13
ART. 67 - RINUNCIA	Pag.13
ART. 68 - REVOCA	Pag.13
ART. 69 - DECADENZA	Pag.14
ART. 70 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA	Pag.14
ART. 71 - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA	Pag.14

CAPO II  
CONCESSIONI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE

ART. 72 - CONCESSIONE DI SEPOLTURA AD INUMAZIONE	Pag.14
--	--------

CAPO III  
CONCESSIONI PER SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 73 - CONCESSIONE DI CELLETTE-OSSARI	Pag.14
ART. 74 - CONCESSIONE DI LOCULI IN COLOMBARI	Pag.15

CAPO IV  
CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE INDIVIDUALI E PLURIME, EDICOLE E MAUSOLEI

ART. 75 - CONCESSIONE	Pag.15
ART. 76 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	Pag.16
ART. 77 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA	Pag.16
ART. 78 - MANCATO COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE	Pag.16
ART. 79 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	Pag.17
ART. 80 - STIPULAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE	Pag.17
ART. 81 - COLLAUDO E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE	Pag.17
ART. 82 - DIRITTO DI SEPOLCRO	Pag.17
ART. 83 - AMMISSIONE DI SALME O RESTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE	Pag.18
ART. 84 - FACCLTA' DI ESTUMULAZIONE SALME	Pag.18
ART. 85 - CELLETTE- OSSARIO NELLE CAPELLE, EDICOLE E MAUSOLEI	Pag.18
ART. 86 - SUCCESIONE NELLA CONCESSIONE	Pag.18
ART. 87 - RICONFERMA DELLA CONCESSIONE	Pag.18
ART. 88 - MANCATA RICHIESTA DI RICONFERMA DELLA CONCESSIONE	Pag.18

TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO

CAPO I  
NORME GENERALI

ART. 89 - COMUNICAZIONI PRIMA DELL'INIZIO LAVORI	Pag.19
ART. 90 - DIVIETI	Pag.19
ART. 91 - RESPONSABILITA'	Pag.19

CAPO II  
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 92 - RECINZIONI AREE	Pag.19
ART. 93 - CANTIERE DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE	Pag.19
ART. 94 - MEZZI DI TRASPORTO MATERIALI	Pag.19
ART. 95 - MATERIALI DI SCAVO	Pag.19
ART. 96 - CONDOTTA DELLE MAESTRANZE	Pag.20
ART. 97 - ORARI DI LAVORO E DIVIETI	Pag.20

TITOLO V - POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I  
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 98 - ADDETTI AL CIMITERO	Pag.20
ART. 99 - COMPITI DEL CUSTODE	Pag.20
ART. 100 - ALTRI COMPITI DEL CUSTODE SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	Pag.21
ART. 101 - LAVORI DI SEPOLTURA E DI ESUMAZIONE DI SALME DA AFFIDARE A DITTE PRIVATE	Pag.21

CAPO II  
POLIZIA INTERNA

ART. 102 - ORDINANZE DEL SINDACO	Pag.21
ART. 103 - SEPOLTURA DELLE SALME	Pag.21
ART. 104 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Pag.21
ART. 105 - FORMAZIONE E CURA DEI GIARDINI	Pag.21

ART. 106 - RIMOZIONE PIANTE O FIORI.....	Pag. 21
ART. 107 - CRARIO DI APERTURA DEL CIMITERO.....	Pag. 21
ART. 108 - INGRESSO AL CIMITERO.....	Pag. 22
ART. 109 - CIRCOLAZIONE E SOSTA.....	Pag. 22
ART. 110 - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI.....	Pag. 22
ART. 111 - DIVIETI SPECIALI.....	Pag. 22
ART. 112 - MANIFESTAZIONI.....	Pag. 22
ART. 113 - CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI - NORME PER I VISITATORI.....	Pag. 22
ART. 114 - CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE.....	Pag. 22

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 115 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	Pag. 23
ART. 116 - INFRAZIONI - ACCERTAMENTO - SANZIONI.....	Pag. 23
ART. 117 - RIFIUTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI.....	Pag. 23
ART. 118 - SOPPRESSIONE DI CIMITERI.....	Pag. 23

**CAPO II  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ART. 119 - DIRITTI ACQUISTI.....	Pag. 23
ART. 120 - POSSIBILITA' DI REGOLARIZZAZIONE SEPOLTURE VECCHIO CIMITERO.....	Pag. 23

**CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 121 - NORME DI RINVIO.....	Pag. 24
ART. 122 - ABROGAZIONE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI.....	Pag. 24
ART. 123 - ENTRATA IN VIGORE.....	Pag. 24

**ALLEGATI AL REGOLAMENTO CIMITERIALE**

**TABELLE**

TABELLA A - TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI.....	Pag. II
TABELLA B - TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI.....	Pag. III
TABELLA C - TARIFFE PER RICONFERME, RINNOVI - REGOLARIZZAZIONE SEPOLTURE NEL VECCHIO CIMITERO.....	Pag. III

**NORME TECNICHE  
NORME TECNICHE CIMITERIALI**

**CAPO I  
NORME GENERALI**

ART. 1 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.....	Pag. V
ART. 2 - OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE MURARIE.....	Pag. V
ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ORNAMENTI.....	Pag. V

**CAPO II  
NORME SPECIFICHE PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

ART. 4 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE COMUNE.....	Pag. V
ART. 5 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE PRIVATA.....	Pag. V
ART. 6 - DOMANDA PER LA POSA IN OPERA DI MONUMENTO SULLE SEPOLTURA IN CONCESSIONE.....	Pag. VI
ART. 7 - CONTRASSEGNO PROVVISORIO.....	Pag. VI
ART. 8 - CONSEGUENZA PER MANCATA POSA IN OPERA DEL MONUMENTO.....	Pag. VI
ART. 9 - MONUMENTO NON CORRISPONDENTE AL PROGETTO.....	Pag. VI
ART. 10 - MANUTENZIONE DEI MONUMENTI.....	Pag. VI
ART. 11 - APPLICAZIONE DECORAZIONI AGGIUNTIVE.....	Pag. VI
ART. 12 - RECUPERO MATERIALI.....	Pag. VI

CAPO III  
NORME SPECIFICHE PER LOCULI IN COLOMBARI

ART. 13 - DATI TECNICI.....	Pag. VI
ART. 14 - LAPIDI.....	Pag. VII
ART. 15 - LAPIDE PROVVISORIA.....	Pag. VII
ART. 16 - PORTAFIORI, LAMPADE VOTIVE, FOTOGRAFIE.....	Pag. VII
ART. 17 - MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE.....	Pag. VII
ART. 18 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DIVIETO DI MODIFICHE.....	Pag. VII

CAPO IV  
NORME SPECIFICHE PER TOMBE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

ART. 19 - DATI TECNICI.....	Pag. VII
ART. 20 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	Pag. VIII
ART. 21 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	Pag. VIII
ART. 22 - OPERA NON CORRISPONDENTE AL PROGETTO.....	Pag. VIII
ART. 23 - DECORAZIONI AGGIUNTIVE.....	Pag. VIII
ART. 24 - LAPIDE PROVVISORIA.....	Pag. VIII
ART. 25 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DIVIETO DI MODIFICHE.....	Pag. VIII

CAPO V  
NORME SPECIFICHE PER EDICOLE O CAPTELLE

ART. 26 - DATI TECNICI.....	Pag. VIII
ART. 27 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA ESECUZIONE DEI LAVORI.....	Pag. IX
ART. 28 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.....	Pag. IX
ART. 29 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	Pag. IX
ART. 30 - SANZIONI PER MANCATA MANUTENZIONE.....	Pag. IX
ART. 31 - TESTO DELLE EPIGRAFI.....	Pag. IX
ART. 32 - APPROVAZIONE DEL TESTO.....	Pag. IX
ART. 33 - MODIFICHE DELLE EPIGRAFI.....	Pag. IX
ART. 34 - MATERIALI IMPIEGATI PER LE EPIGRAFI.....	Pag. X

CAPO VI

CAPO VII  
ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 35 - TIPI DI ILLUMINAZIONE.....	Pag. X
--------------------------------------	--------

## REGOLAMENTO CIMITERIALE

*(Redatto ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285)*

### PRESENTAZIONE

La materia funeraria, negli ultimi tempi, è stata interessata dall'emanazione di nuove norme che, seppure limitate ad alcuni aspetti, hanno inciso non poco sul quadro normativo generale: ci si riferisce da ultimo alla legge 28 febbraio 2001, n° 26 - che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione - alla legge 30 marzo 2001, n. 130 - recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri - ed infine all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 - che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri.

Quanto prima esposto insieme con l'introduzione di nuove e diverse indicazioni finalizzate al riordino delle funzioni svolte dal comune in relazione:

- a) alla denuncia della causa di morte delle persone,
- b) all'accertamento dei decessi,
- c) all'osservazione delle salme,
- d) ai trasporti funebri,
- e) all'ammissione al cimitero;
- f) alla sepoltura,
- g) all'assetto del cimitero;
- h) all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero
- i) alle concessioni,
- j) alla gestione del cimitero comunale,
- k) alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati;
- l) ad ogni altra attività inerente non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organi,

costituiscono le principali motivazioni che sono alla base della riscrittura del vigente Regolamento Cimiteriale.

In materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al presente regolamento, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali possono essere così ripartite:

- a) responsabile di polizia cimiteriale è il Comando di Polizia Municipale che attraverso l'Ufficio Necroscopico e Cimiteriale e il personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale;
- b) gli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva connessi con la manutenzione, costruzione e l'ampliamento secondo i programmi generali predisposti dall'Amministrazione e inseriti nei Piani triennali delle OO.PP afferiscono all'Area Tecnica (Servizio Tecnico-Manutentivo) assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso.
- c) l'ufficio di Segreteria provvede alla definizione finale degli atti contrattuali ed alla eventuale relativa registrazione;
- d) l'ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
- e) l'ufficio di Stato Civile provvede alla emissione del permesso di seppellimento e permesso di seppellimento fuori salma, nonché alle comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma.

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I NORME PRELIMINARI

#### ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME.

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il D.P.R. 10 Settembre 1990 n°285 e con ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla denuncia della causa di morte, sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla sepoltura delle salme, sulla cremazione, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'Azienda Sanitaria competente di zona, dei custodi del cimitero, della polizia municipale e di ogni altro dipendente comunale assegnato, seppure temporaneamente, al servizio cimiteriale, anche per quanto riguarda la manutenzione l'ordine e la vigilanza sanitaria.
2. Il Comune provvede inoltre al servizio di seppellimento nel cimitero comunale, ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n°1265 e s. m. i., nonché alla manutenzione del cimitero con forme di gestione ritenute idonee ai sensi di legge.
3. Le competenze affidate dal D.P.R. 285/90 e s. m. i. all'Azienda Sanitaria competente per territorio sono svolte da strutture a ciò delegate con provvedimenti regionali o della stessa Azienda.

#### ART. 3 - RESPONSABILITA'.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

#### ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico indispensabili esplicitamente indicati dalla Legge o indicati nel presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
  - a) visita necroscopica;
  - b) servizio d'osservazione dei cadaveri presso il locale a tal fine destinato nel cimitero comunale;
  - c) recupero e relativo trasporto di salme accidentate;
  - d) inumazione in campo comune;
  - e) inumazione dei feti;
  - f) deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) feretro per le salme di persone i cui familiari si trovino in condizioni di non poter sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza, da parte dei competenti servizi comunali, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;
  - h) le esumazioni ordinarie.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dall'Organo comunale competente.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto può adottare apposito Regolamento per l'individuazione di alcuni servizi da erogare a tariffa agevolata.

#### ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

1. Presso l'ufficio del servizio di custodia del cimitero è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro di cui al D.P.R. 285/90, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre da tenere ben visibili al pubblico sia presso la sede comunale che nel cimitero:
  - a) orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) calendario delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie nel corso dell'anno;
  - d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno e in quello successivo;
  - e) elenco delle tombe per cui è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione.

CAPO II  
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

**ART. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI.**

1. La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo s'ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.
2. Essa avviene fatta:
  - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
  - b) da persona informata se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
  - c) dal Direttore o da un Delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
3. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
4. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite nel D. P. R. 3/11/2000 n. 396 e s. m. i.

**ART. 7 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI.**

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza o l'Autorità Municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

**ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.**

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 7 e 8, i medici per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste nel D.P.R. 13 Febbraio 1964 n. 185 e s. m. i.
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni dal Comune all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

**ART. 9 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI.**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

**ART. 10 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI.**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, e quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco.
4. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri, il Procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
5. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi D.P.R. 3/11/2000, n. 396 e s. m. i.

**ART. 11 - MEDICO NECROSCOPO.**

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal D. P. R. n.285/90 e s. m. i. e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III  
SALME E FERETRI

**ART. 12 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.**

1. La salma deve essere vestita preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni all'uso impartite dal Responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

**ART. 13 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE.**

1. Ogni feretro non può contenere più di una salma. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

**ART. 14 - CARATTERISTICHE FERETRI.**

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione o per le sepolture a tumulazione devono avere le caratteristiche tecniche previste nel D.P.R. n° 285/90 e s. m. i. e nel presente regolamento.
2. Ogni cassa deve riportare il timbro con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

**ART. 15 - DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE.**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

**ART. 16 - ESTENSIONE E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI.**

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali, debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

**ART. 17 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TRASPORTO FUORI DEL COMUNE.**

1. Le salme destinate al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. In particolare, per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.
2. Per indicazioni più dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei feretri si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 285/90 e s. m. i.

**ART. 18 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE.**

1. Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dalle norme contenute nel D. P. R. n° 285/90 e s. m. i., prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

**ART. 19 - DICHIARAZIONE DI CORRETTO CONFEZIONAMENTO E CHIUSURA DEL FERETRO.**

1. La responsabilità della corretta deposizione della salma nel feretro, del corretto confezionamento del feretro e della chiusura dello stesso è ordinariamente demandata alle imprese funebri incaricate del trasporto.
2. A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di deposizione della salma, di confezionamento e chiusura del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nel D. P. R. n° 285/90 e s. m. i. e nel presente Regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

**ART. 20 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI.**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

**CAPO IV  
AUTORIZZAZIONE PER IL SEPPELLIMENTO**

**ART. 21 - AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.**

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e s. m. i., dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane secondo quanto disposto dal D.P.R. n° 285/90 e s. m. i.

**ART. 22 - NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dal D. P. R. n. 396/2000 e s. m. i.

**ART. 23 - AUTORIZZAZIONI PER I NATI MORTI E DEL CONCEPIMENTO.**

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi si seguono le disposizioni di cui al D. P. R. n. 285/90 e s. m. i.

**CAPO V  
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**ART. 24 - PERIODO DI OSSERVAZIONE.**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazioni in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo quanto diversamente dal D. P. R. n. 285/90 e s. m. i.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva e nei casi in cui speciali ragioni lo richiedano il periodo di osservazione può essere aumentato o ridotto secondo quanto disposto nel D. P. R. n. 285/90 e s. m. i.

**ART. 25 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non siano ostacolate eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva o di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la disposizione della salma durante il periodo di osservazione è sottoposta alle misure cautelative previste nel D. P. R. n. 285/90 e s. m. i. ed alle prescrizioni disposte caso per caso dal servizio dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

**ART. 26 - OBITORIO.**

1. Il Comune di Sellia Marina non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

**ART. 27 - LOCALE DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA.**

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.
2. Nei casi di:
  - a) persone decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione,
  - b) persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico,
  - c) persone ignote decedute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,le salme dovranno essere ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, in un idoneo locale individuato all'interno del cimitero comunale.
3. Il locale di cui al precedente comma fungerà anche da camera mortuaria.

**ART. 28 - TRASFERIMENTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE.**

1. Il trasporto delle salme al locale di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

**ART. 29 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita. In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

**CAPO VI  
TRASPORTO DEI CADAVERI**

**ART. 30 - TRASPORTI FUNEBRI.**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono effettuati da imprese funebri o da enti o privati appositamente autorizzati.
2. Per il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme di persone decedute per malattie infettivo- diffuse o portatrici di radioattività, al fine di evitare la contaminazione ambientale si applicano le norme di cui al D.P.R. n° 285/90 e s. m. i., nonché le direttive impartite dall'Azienda Sanitaria.
3. I mezzi di trasporto devono rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. n° 285/90 e s. m. i..
4. In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. Le onoranze funebri sono svolte con le modalità contenute nel successivo articolo nonché secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n° 285/90 e s. m. i..

**ART. 31- MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSI.**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al T.U. Legge Pubbico Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal locale di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
5. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

**ART. 32 - ORARIO DEI TRASPORTI.**

1. I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni:
  - a) nelle ore antimeridiane, dalle ore 9,30 alle ore 12,00;
  - b) nelle ore pomeridiane: dalle 14,30 alle 16,30 nel periodo Ottobre- Marzo, dalle ore 15,30 alle 19,00 nel periodo Aprile- Settembre.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

**ART. 33 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO.**

1. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento ed alla dichiarazione di cui al precedente articolo 19.
2. L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:
  - a) trasporto di prodotti abortivi di cui al D.P.R. n° 285/90 e s. m. i. perchè di competenza dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
  - b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

**ART. 34 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE.**

1. Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni di cui al D.P. R. n°. 285/90 e s. m. i. .
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune nel cui cimitero deve essere effettuato il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.
4. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:
  - a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
  - b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;
  - c) nel caso che la morte sia avvenuta con malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Responsabile dell'Azienda Sanitaria competente;
  - d) dichiarazione redatta, ai sensi del D. P. R. n. 285/90 e s. m. i. e del precedente art. 19, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto e riguardante le caratteristiche e la chiusura dei feretri.
5. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

#### ART. 35 - ALTRE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO.

1. Per il trasporto di:
  - a) salme per e da altro Comune nei mesi da aprile a settembre compreso;
  - b) salme per e da altro Stato;
  - c) persone morte di malattie infettivo- diffuse;
  - d) salme da Comune a Comune per essere cremate;
  - e) cadaveri da Comune a Comune destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche;
  - f) ossa umane e di resti mortali assimilabili,si seguono le norme contenute nel D. P. R. n. 285/90 e s. m. i.

#### ART. 36 - AUTORIZZAZIONI DIVERSE.

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie e di trapianti per la conservazione di cadaveri si fa rinvio alle norme contenute nel D. P. R. n. 285/90 e s. m. i. e ad ogni altra norma vigente in materia.

### CAPO VII AMMISSIONE AL CIMITERO

#### ART. 37 - AMMISSIONE AL CIMITERO DI SALME, RESTI MORTALI E CENERI.

1. Nel cimitero sono ricevute e sepolte, senza distinzione d'origine, cittadinanza, e religione, quando non venga richiesta altra destinazione, le salme di persone:
  - a) decedute nel territorio del Comune di Sellia Marina qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) ovunque decedute, ma aventi, al momento della morte, la residenza in Sellia Marina;
  - c) che abbiano avuto la residenza in Sellia Marina per un periodo della loro vita;
  - d) nate nel Comune di Sellia Marina;
  - e) aventi coniuge già sepolto nel cimitero comunale, indipendentemente dalla loro ultima residenza;
  - f) non residenti in vita nel Comune a morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
  - g) non residenti nel Comune, solo in presenza di rapporto di parentela con residenti viventi nel Comune di Sellia Marina fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale;
  - h) che abbiano la cittadinanza comunale, ovvero abbiano ascendenti o discendenti di 1° grado ovvero il coniuge, tumulati in detti cimiteri, o abbiano familiari (sempre in riferimento al grado di parentela su indicato) residente nel Comune;
  - i) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui al D. P. R. n. 285/90 e s. m. i.;
  - j) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
2. Sono ricevute nei reparti speciali le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 56 del presente regolamento, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte in campo comune.

#### ART. 38 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO.

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non accompagnata da:
  - a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
  - b) autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
  - c) dichiarazione redatta, ai sensi del D. P. R. n. 285/90 e s. m. i. e del precedente articolo 31, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

2. Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio comunale.

#### ART. 39- REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI.

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui al precedente articolo 38; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 21, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati sepolti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

#### ART. 40- CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE.

1. I registri, indicati all'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

#### ART. 41- DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO.

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o per autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

### CAPO VIII SEPOLTURA DELLE SALME

#### ART. 42- CREMAZIONE.

1. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale di impianto funzionante in altri comuni con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione, non gratuita.
2. L'autorizzazione alla cremazione avviene secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e s. m. i. e con le modalità di cui alla Legge 30.3.2001, n° 130.
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e s. m. i. e con le modalità di cui alla Legge 30.3.2001, n° 130.
4. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
5. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30.3.2001, n° 130.

#### ART. 43- INUMAZIONI.

1. Nel cimitero comunale sono previsti campi comuni per inumazione.
2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private.
3. Le inumazioni comuni hanno durata decennale e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o nel caso salma di persone indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Le inumazioni private, se previste nella pianificazione cimiteriale, hanno durata ventennale e sono effettuate in aree da assegnare in concessione.
5. Le tariffe per le inumazioni sono determinate dall'Organo comunale competente.
6. Le fosse destinate all'inumazione di salme devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.
7. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
8. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
9. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di seppellimento.

#### ART. 44 - TUMULAZIONE.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in:
  - a) cellette - ossario;
  - b) loculi in colombari;
  - c) tombe in muratura, per una salma o più salme accostate e/o sovrapposte;
  - d) edicole (comunemente chiamate "cappelle private"), mausolei o cripte con monumento.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. Per quanto riguarda le modalità di tumulazione e le caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le allegate norme tecniche, le norme contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 285/90 e s.m.i.

### CAPO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART. 45 - CARATTERE.

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

#### ART. 46 - ESUMAZIONI ORDINARIE.

1. Salvo quanto previsto dalle norme contenute nel D.P.R. 285/90 e s.m.i., le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione previa autorizzazione del Sindaco.
2. Le fosse, liberate dei resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni comuni.
3. Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi dieci anni dalla inumazione della salma. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli. La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati.
4. Le spese per le esumazioni ordinarie sono a carico dei familiari del defunto e le relative tariffe sono stabilite dall'Organo Comunale competente.
5. Le esumazioni ordinarie sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

#### ART. 47 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:
  - a) dietro ordine dell'Autorità Giudiziarie per indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) a richiesta dei privati, dietro autorizzazione del Sindaco.
2. Tali esumazioni, devono essere eseguite alla presenza di un medico designato a tale servizio dall'Azienda Sanitaria competente per territorio che provvederà ad impartire apposite disposizioni ed a redigere il verbale dell'operazione eseguita.
3. In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione (trasferimento ad altro cimitero, cremazione o altro).
4. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria; le relative tariffe vengono stabilite dall'Organo comunale competente.
5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziarie le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale del cimitero del capoluogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da dette Autorità eventualmente suggerite.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

#### ART. 48 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziarie non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre;
  - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva - contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio o un suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### ART. 49 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione previa autorizzazione de Sindaco.
2. L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto nel successivo articolo 52.

3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del medico designato a tale servizio dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
4. Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Le spese per le estumulazioni ordinarie sono a carico del richiedente; le tariffe relative alle prestazioni da effettuarsi a cura del personale del comune sono stabilite dall'Organo comunale competente.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano ordinarie le estumulazioni dei resti mortali o ceneri da ossari per dare loro una diversa collocazione sia all'interno dello stesso cimitero, sia in cimitero diverso.

#### ART. 50 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, il medico designato a tale servizio dall'Azienda Sanitaria competente per territorio o suo delegato constatata la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora non sia stata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.
3. Le spese per le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente e le relative tariffe sono stabilite dall'Organo comunale competente.
4. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
5. Si applicano per quanto compatibili col presente articolo le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie di cui ai precedenti articoli 47 e 48 del presente regolamento.

#### ART. 51 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE.

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelli della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziarla chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del C.P.

#### ART. 52 - OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi del successivo articolo 53.

#### ART. 53 - SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI

1. E' consentito ai familiari interessati raccogliere i resti mortali, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nelle apposite cassette di zinco e sistemarli secondo le procedure di seguito descritte:
  - a) in una nicchia, ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
  - b) in loculo, ove già trovasi una salma di un familiare entro il secondo grado in linea retta o collaterale del defunto;
  - c) in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente.
2. Al di fuori del caso sub b) e sub c) e di quanto stabilito al settimo comma del successivo articolo 74, è vietata la collocazione delle cassette dei resti mortali nei loculi.
3. In ciascun loculo non può essere collocato più di un feretro e due cassette di resti mortali o ceneri.

## TITOLO II - PIANO DELLE SEPOLTURE

### CAPO I ASSETTO DEL CIMITERO

#### ART. 54 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:
  - a) dell'andamento della mortalità dell'ultimo decennio;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) della maggiore disponibilità di posti salma che si potranno ottenere con una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri d'aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepulture previsto nel P.R.C., deve risultare da una planimetria in scala 1/500, estesa anche alla zone circostanti di rispetto cimiteriale.
5. Il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale ogni qual volta si renda necessario tenere conto di possibili variazioni nella tendenza delle sepulture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

#### ART. 55 - REPARTI CIMITERIALI

1. La ripartizione funzionale dei reparti cimiteriali è individuata nel piano regolatore cimiteriale.
2. Nel cimitero conformemente a quanto dispone il D.P.R. 285/90 e s.m.i., sono individuati prioritariamente spazi e zone da destinare a:
  - a) tamps comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali;
  - b) tumulazione individuale (incolti);
  - c) cellette ossario;
  - d) nicchio cinerarie;
  - e) ossario comune;
  - f) cinerario comune.
3. Si potranno prevedere altresì aree per la costruzione di cappelle e manufatti privati che dovranno essere improntati comunque a semplicità e dovranno rispettare le specifiche tipologie previste nel piano ovvero le direttive del presente Regolamento, le allegate norme tecniche e le eventuali prescrizioni che verranno impartite in sede di rilascio del permesso a costruire.

#### ART. 56 - REPARTI SPECIALI CIMITERIALI

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.
2. E' possibile altresì prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura dei cadaveri di persone appartenenti a comunità straniere e professanti un culto diverso da quello cattolico.

#### ART. 57 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### ART. 58 - CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale attualmente non esistono cinerari, vengono pertanto utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune.

### CAPO II SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI - NORME APPLICABILI

#### ART. 59 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dal cimitero comunale si osservano le norme contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934, n°m 1265) e nel D.P.R. 285/90 e s.m.i.,

**ART. 60 – SEPELLIMENTO DI SALME FUORI DAI CIMITERI.**

Per il seppellimento di salme in luogo diverso dal cimitero comunale si osservano le norme contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934, n°m 1265) e nel D.P.R. 285/90 e s.m.i.

**ART. 61 – ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI.**

Nel caso di particolari onoranze in memoria di chi, in vita, ha acquisito eccezionali benemeritenze per le quali è prevista la tumulazione della salma in località differente dal cimitero, si osservano le norme contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934, n°m 1265) e nel D.P.R. 285/90 e s.m.i.

## TITOLO III - CONCESSIONI

### CAPO I NORME GENERALI

**ART. 62 – ATTO DI CONCESSIONE.**

1. Per le sepolture private è consentito, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il rilascio di concessioni d'uso di aree o manufatti realizzati dall'ente, previa richiesta scritta al competente ufficio comunale.
2. La domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti nonché tutte quelle altre indicazioni che servano a ben determinare la richiesta.
3. E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.
4. La concessione è legata all'emissione di documento contabile del Comune; il suo rilascio è subordinato al pagamento della tariffa prevista dall'Organo Comunale competente e deve risultare da apposito atto amministrativo.
5. Con la concessione, il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; trattasi, infatti, di un atto amministrativo su un immobile soggetto a regime di bene demaniale che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. La concessione non è cedibile, commerciabile o trasferibile a terzi ma può solo essere retrocessa al Comune.
7. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
8. Le diverse forme di sepoltura di salme soggette a concessione sono:
  - a) le inumazioni private, se previste nell'assetto cimiteriale;
  - b) le tumulazioni in: cellette- ossario, nicchie cinerarie, loculi in colombari.
9. Sono altresì soggette a concessione:
  - a) le aree per la costruzione di tombe di famiglia (per una o più salme accostate - massimo due e/o sovrapposte - massimo quattro),
  - b) le aree per la costruzione di edicole (comunemente chiamate "cappelle private" ) e mausolei o cripte con monumento.

**ART. 63 – CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE.**

1. Nel cimitero deve essere prevista inoltre la realizzazione di sacrali speciali destinati alla tumulazione delle salme dei militari o di civili deceduti per fatti di guerra. Tali sepolture sono gratuite.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la concessione gratuita di sepoltura nel cimitero comunale per ragioni di speciali benemeritenze acquisite in vita dal defunto.

**ART. 64 – DOVERI DEI CONCESSIONARI.**

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.
2. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro competenza.

**ART. 65 – FINE CONCESSIONE PER NATURALE SCADENZA.**

1. La concessione d'uso cimiteriale decadrà dal pieno diritto alla naturale scadenza, sempre che non sia stata richiesta una riconferma della stessa, compatibilmente con le norme vigenti al momento della scadenza.
2. In ogni caso alla scadenza della concessione, tutto ciò che costituisce l'opera funeraria, per la quale vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del vigente Codice Civile, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc.

**ART. 66 - CASI DI FINE CONCESSIONE PRIMA DELLA SCADENZA.**

1. Le concessioni per inumazioni e quelle per tumulazione (cellette- ossari, colombari, tombe di famiglia individuali e collettive, cappelle e mausolei) possono essere soggette a:

- a) rinuncia;
- b) revoca;
- c) decadenza.

**ART. 67 - RINUNCIA.**

1. Una sepoltura in regime di concessione può essere rinunciata in qualsiasi momento, sempre che non ricorrano gli elementi per la decadenza.

2. Costituisce rinuncia il trasferimento di salma o di gruppo di salme da una tipologia di sepoltura ad altra sepoltura nell'interno del Cimitero, come pure il trasferimento ad altro Comune.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso dei loculi e delle sepolture private a condizione che siano utilizzabili.

4. In tal caso al concessionario rinunciante, in regola con gli obblighi previsti per le concessioni, avrà diritto ad un rimborso pari a:

- a) ad 1/98 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata per i manufatti la cui concessione è di 99 anni;
- b) ad 1/25 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata per i manufatti la cui concessione è di 25 anni;
- c) ad 1/20 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per le concessioni ventennali.

5. La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto.

6. Nel caso invece che gli eredi rinuncino contestualmente all'opera funeraria ed alla somma prevista per gli anni non goduti il Comune potrà, se gli anni non goduti sono superiori a 15, disporre la tumulazione del defunto, se possibile, in cellette-ossario curandone a proprie spese gli oneri della tumulazione.

7. In caso di cambio di sepoltura l'interessato dovrà stipulare un nuovo atto di concessione e versare la tariffa intera della nuova sepoltura oppure si disporrà gratuitamente la traslazione in ossario comune.

8. La sepoltura oggetto di rinuncia rientrerà quindi nella libera disponibilità del Comune che ne deciderà, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, la destinazione esclusa per altro ogni destinazione speculativa.

9. Per le tombe di famiglia individuali e collettive rinunciate a seguito di traslazione di salma o di salme in altra collocazione nel Cimitero, sarà consentito, ove possibile, la rimozione, il trasporto ed il riutilizzo nella nuova opera del monumento od altro segno funerario, sempre che il monumento stesso, si trovi in buono stato di conservazione.

**ART. 68 - REVOCA.**

1. È data facoltà al Comune di procedere, in ogni momento, alla revoca della concessione di qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese cappelle, edicole e mausolei ove preminentemente ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento.

2. In tale caso il Comune curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura, di pari valore e durata, a propria cura e spese, previo preavviso di almeno sessanta giorni, da notificarsi ai titolari della concessione o agli aventi diritto nelle forme previste dal Codice Civile.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il parere del medico designato a tale servizio dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

4. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto o non risultino reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi.

5. Il Responsabile del servizio cimiteriale, decorso il termine di cui al precedente comma, procederà alla pubblicazione dell'avviso di revoca all'Albo Pretorio ed a quello del Cimitero, per 60 giorni consecutivi, indicando anche il giorno fissato per le traslazioni delle salme.

6. La traslazione delle salme in altra sepoltura potrà avvenire anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

7. Tutto ciò che costituisce l'opera funeraria tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario gli aventi diritto possano vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc.

8. Le concessioni novantennali rilasciate in data anteriore al D.P.R. 21 Ottobre 1975, n° 803, possono essere revocate trascorsi i 50 anni della tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza di loculi nel cimitero.

#### ART. 69 - DECADENZA.

1. Dal vincolo della durata della concessione si intendono, in ogni caso, decadute, anche prima della scadenza del termine, le sepolture ad inumazione ed a tumulazione (di qualsiasi tipo, comprese le cappelle, edicole e mausolei) che non risultino mantenute a norma di Regolamento o per inadempienza rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione o per abbandono.
2. Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.

#### ART. 70 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. Verificandosi lo stato di cose di cui al precedente articolo, sarà notificato al concessionario od agli aventi diritto, con atto del Responsabile del servizio, specifica diffida per il rispetto degli obblighi assunti.
2. Decorso il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una ulteriore proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto del Responsabile del servizio, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.
3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto o non risultino reperibili, sarà apposto avviso sulla sepoltura per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi.
4. Trascorso tale periodo l'avviso verrà pubblicato all'Albo del Cimitero e all'Albo Pretorio per un periodo di 60 giorni naturali e consecutivi dopo di che verrà dichiarata la decadenza della concessione con ordinanza del Responsabile del servizio.

#### ART. 71 - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA.

1. Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:
  - a) il Comune provvederà alla esumazione della salma o delle salme;
  - b) le spoglie o i resti mortali saranno destinati al campo comune o all'ossario comune del Cimitero, mentre verranno distrutti i resti del feretro;
  - c) tutto ciò che costituisce l'opera funeraria tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario gli aventi diritto possano vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc.
2. L'esecuzione di quanto previsto nel precedente comma sarà certificata con apposito verbale redatto a cura del Responsabile del servizio.

### CAPO II

#### CONCESSIONI PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE

#### ART. 72 - CONCESSIONE DI SEPOLTURA AD INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione soggette a concessione, se previste nell'assetto cimiteriale, sono solo quelle individuate come private nel precedente articolo 43.
2. Di norma la concessione in uso per inumazione è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta; non è consentita alcuna prenotazione.
3. Le sepolture ad inumazione hanno la durata legale di 20 anni, decorrenti dal giorno del seppellimento.
4. Le sepolture ad inumazione sono assegnate in ordine progressivo e non sono rinnovabili perché soggette alla rotazione normale.
5. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare l'intero importo della concessione, fissato dall'Organo Comunale competente.
6. Allo scadere delle sepolture ad inumazione, tutto ciò che è posto sulle fosse ( monumenti, cordoni, ornamenti funebri) cade in proprietà del Comune; è fatta eccezione per i ritratti di qualsiasi tipo, che possono essere ritirati dai familiari entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di esumazione.

### CAPO III

#### CONCESSIONI PER SEPOLTURE A TUMULAZIONE.

#### ART. 73 - CONCESSIONE DI CELLETTE-OSSARI.

1. I resti delle salme esumate da qualsiasi sepoltura, anche fuori Comune, raccolti in apposite cassette di zinco, possono essere tumulati in piccoli loculi (cellette- ossari).
2. Di norma la concessione in uso per tumulazione in cellette- ossari è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta, ad avvenuta mineralizzazione del cadavere; non è consentita alcuna prenotazione.
3. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare l'intero importo della concessione, fissato dall'Organo Comunale competente.
4. L'assegnazione della celletta- ossario avviene in ordine strettamente cronologico, secondo la numerazione fissata dal Responsabile del Cimitero.

5. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione in cellette-ossario è di anni 99, con decorrenza dalla data di tumulazione dei resti.
6. La riconferma di concessioni di cellette-ossario potrà essere autorizzata agli aventi diritto previo versamento della tariffa in vigore all'atto della riconferma.
7. In mancanza della richiesta di riconferma della concessione e del relativo versamento, da effettuarsi dal concessionario o suo successore od avente diritto non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza, il Comune avrà la facoltà di procedere alla esumazione d'ufficio dei resti ivi contenuti per deporli nell'ossario comune o in campo comune.
8. L'opera oggetto della concessione scaduta e non riconfermata rientrerà quindi nella libera disponibilità del Comune compresi gli ornamenti funebri. E' fatta eccezione per i ritratti di qualsiasi tipo che possano essere ritirati da familiari entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di esumazione.

#### ART. 74 - CONCESSIONE DI LOCULI IN COLOMBARI:

1. I loculi in colombari realizzati dal Comune e destinati alla sepoltura sono assegnati col sistema della concessione a pagamento.
2. di norma la concessione in uso del loculo cimiteriale è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduti, salvo quanto disposto nei commi seguenti;
3. L'eventuale concessione di un secondo loculo è ammessa nella sola condizione che il coniuge superstite abbia superato il 75° anno di età al momento del decesso del coniuge.
4. E' altresì consentito, al momento della morte del coniuge superstite, che gli eredi possano fare richiesta di una doppia concessione per riavvicinare le salme dei propri cari, restituendo al Comune, dopo aver traslato la salma a proprie spese, la precedente concessione.
5. L'assegnazione sarà numerica e progressiva. Si parte dal primo loculo libero in alto a sinistra, si procede in senso verticale verso il basso, si prosegue nella colonna contigua, sempre verticalmente, ma dal basso verso l'alto. Si passa poi alle colonne successive seguendo l'alternanza prima descritta.
6. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare l'intero importo della concessione, fissato dall'Organo Comunale competente.
7. E' consentito tuttavia utilizzare il loculo ove è già collocata una salma, effettuando la tumulazione della stessa insieme ad altro feretro, alle seguenti condizioni:
  - a) che la salma giacente nel loculo si trovi in condizione di completa mineralizzazione e sia possibile, quindi, la ricomposizione dei resti mortali in apposita cassetta,
  - b) che la nuova salma da tumulare sia quella del coniuge o di familiari entro il 2° grado di parentela in linea retta o collaterale, ferma restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 53.
8. Anche in questo caso prima della stipula del nuovo atto il concessionario deve versare l'intero importo della concessione, fissato dall'Organo Comunale competente.
9. In via straordinaria potrà essere assegnata a seguito di decesso, il loculo a piano terra ove se ne faccia richiesta e ce ne sia la disponibilità, a persone che parenti fino al 2° grado del defunto siano portatori di handicap motori (abbiano cioè difficoltà alla deambulazione e all'uso degli arti superiori ed inferiori) certificati dalla Commissione Invalidi Civili.
10. La durata delle concessioni di loculi in colombari è di anni 25 con decorrenza dalla data di tumulazione del feretro.
11. E' data facoltà ai titolari di dette concessioni, previa specifica richiesta, ad elevare il periodo della concessione di ulteriori 25 anni.
12. La riconferma di concessione di loculi potrà essere autorizzata agli aventi diritto previo versamento della tariffa in vigore all'atto della riconferma.
13. In mancanza della richiesta di riconferma della concessione e del relativo versamento, da effettuarsi dal concessionario o suo successore od avente diritto non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza, il Comune avrà la facoltà di procedere alla esumazione d'ufficio dei resti ivi contenuti per deporli nell'ossario comune o in campo comune.
14. L'opera oggetto della concessione scaduta e non riconfermata rientrerà quindi nella libera disponibilità del Comune compresi gli ornamenti funerari. E' fatta eccezione per i ritratti, di qualsiasi tipo, che possono essere ritirati dai familiari entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di esumazione.
15. ai cittadini residenti di età superiore ai 75 anni è concessa la prenotazione del loculo, previo pagamento dell'importo dovuto, con individuazione ed assegnazione alla data del decesso

#### CAPO IV

#### CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE INDIVIDUALI E PLURIME, EDICOLE E MAUSOLEI

#### ART. 75 - CONCESSIONE.

1. A privati residenti nel Comune di Sellia Marina o a Comunità od a Enti che vi hanno sede può essere concesso l'uso di aree (lotti) per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, per famiglie e collettività.

2. Le concessioni di lotti per la costruzione di tombe individuali e plurime, cappelle, e mausolei sono assegnate nei limiti e con le modalità previste dalle precedenti norme generali, dalle disposizioni contenute nel presente articolo nonché dalle particolari disposizioni contenute in eventuali bandi pubblici adottati dall'Organo Comunale competente.
3. Qualora, dopo la conclusione di un procedimento di assegnazione a seguito di bando pubblico ed in attesa di un eventuale altro bando, dovessero risultare disponibili dei lotti residui, gli stessi saranno assegnati in concessione in ordine altrettanto cronologico sulla base del riferimento apposto presso il protocollo generale dell'ente e sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti nel primo comma del presente articolo.
4. Il lotto può essere concesso ad un singolo soggetto, sia esso persona fisica e sia esso persona giuridica, purché in possesso dei requisiti richiesti.
5. E' possibile anche che due o più famiglie abbiano in concessione un medesimo lotto per la realizzazione di tomba collettiva o cappella o mausoleo; in tal caso nell'atto di concessione saranno indicati:
  - a) le singole quote spettanti ai titolari della concessione;
  - b) il concessionario che assume verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.
6. Parimenti può essere data in concessione alle comunità straniere che ne fanno domanda, compatibilmente con le previsioni di pianificazione cimiteriale, un'area del Cimitero Comunale per la sepoltura delle salme dei loro connazionali.
7. La durata delle concessioni di aree per la costruzione di tombe singola o collettiva, di cappella o edicola o di mausoleo è di anni 99, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.
8. La riconferma della concessione di cui al presente articolo potrà essere autorizzata agli aventi diritto previo versamento della tariffa in vigore all'atto della riconferma.

#### ART. 76 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.

1. All'atto della presentazione della domanda di concessione di un'area (lotto) per la costruzione di tombe, edicole e mausolei, il concessionario dovrà versare il 10% del costo complessivo di detta area, vigente al momento della richiesta, a titolo di deposito cauzionale a garanzia della costruzione dell'opera.
2. Il prezzo complessivo dell'area (lotto) richiesta in concessione dovrà essere corrisposto con le modalità appresso specificate:
  3. il 30% del prezzo complessivo entro trenta giorni dalla comunicazione della promessa di assegnazione;
  4. la restante somma prima della firma dell'atto di assegnazione definitivo che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione della promessa di assegnazione;
  5. è facoltà del richiedente la concessione pagare, entro i termini previsti nel precedente comma, la restante somma in una o più rate;
  6. Sia il deposito cauzionale che tutte le altre rate, fino al raggiungimento del prezzo complessivo, dovranno essere versate, a cura del richiedente la concessione, al Servizio di Tesoreria del Comune di Sellia Marina.

#### ART. 77 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA.

1. Entro centottanta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione definitivo, il concessionario ha l'obbligo di presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale la richiesta del permesso di costruire, completa di tutti gli elaborati previsti nelle allegate Norme Tecniche.
2. Se l'approvazione del progetto non viene ottenuta per cause imputabili al richiedente o se, in presenza di approvazione, l'interessato non rispetta i termini fissati per l'inizio dei lavori, per come previsto nel permesso a costruire, viene avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 70.
3. Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:
  - a) l'assegnatario perde il diritto d'uso e l'area rientra nella disponibilità del Comune;
  - b) il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e quale penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito fatto a garanzia dell'esecuzione dei lavori, restituendo invece l'intero importo dell'area senza interessi.

#### ART. 78 - MANCATO COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE.

1. Qualora l'assegnatario dell'area una volta iniziati i lavori di costruzione dell'opera funeraria non li completi entro il termine fissato nel permesso a costruire, viene avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 70.
2. Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:
  - a) l'assegnatario perde il diritto d'uso e quanto concesso rientrerà nella disponibilità del Comune;
  - b) il Comune incamererà il deposito cauzionale e la metà del prezzo pagato per l'area, restituendo al concessionario l'altra metà del prezzo pagato senza interessi;
3. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario dell'area che si impegni di ultimare la stessa opera entro il termine che verrà stabilito.

4. Al nuovo concessionario è consentito realizzare sull'area un'opera diversa da quella non ultimata, a condizione che ne assuma l'onere della demolizione.

#### ART. 79 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.

1. L'assegnatario dell'area destinata a tomba singola o plurima, cappella o mausoleo, che non intenda più usufruirne, quando non siano ancora iniziate le opere murarie, perde il diritto d'uso e l'area rientra nella disponibilità del Comune.
2. Il Comune rimborserà l'intero importo versato per la concessione, senza interessi, mentre incamererà il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 76.
3. Qualora l'assegnatario dell'area una volta iniziati i lavori di costruzione di un'opera funeraria non intenda portarli a termine, perde il diritto d'uso e quanto concesso rientrerà nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del valore dell'area stessa ed incamererà il deposito cauzionale;
4. L'assegnatario dovrà inoltre, a propria cura e spesa, rimuovere le opere costruite e ripristinare ogni manomissione di terreno entro due mesi dalla rinuncia; in caso contrario, perderà il diritto al rimborso, dell'altra metà del valore dell'area.
5. Il Comune, riacquisita la disponibilità dell'area libera da eventuali opere murarie, potrà assegnare la stessa ad altro richiedente.
6. Nel caso in cui sull'area insiste il manufatto non ultimato, il Comune potrà autorizzarne la cessione ad altro concessionario che si impegni di ultimarlo entro il termine che verrà stabilito.
7. Al nuovo concessionario è consentito realizzare sull'area un'opera diversa da quella non ultimata, a condizione che ne assuma l'onere della demolizione.

#### ART. 80 - STIPULAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

1. La concessione di area per tombe, edicole e mausolei si ritiene perfezionata con la stipulazione fra il Comune ed il concessionario di regolare atto.
2. Tale atto verrà redatto e sottoscritto dalle parti successivamente alla realizzazione dell'opera e dopo il regolare collaudo di cui al successivo articolo 81.

#### ART. 81 - COLLAUDO E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE.

1. Una volta ultimata l'opera (tomba, cappella, mausoleo) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale procederà al collaudo della stessa con accertamento che i lavori eseguiti risultino in tutto conformi a quelli indicati nel progetto presentato ed approvato.
2. Successivamente, contestualmente alla stipula dell'atto di concessione, verrà rimborsato al concessionario il deposito cauzionale di cui all'articolo 76.
3. Qualora l'opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione che il Comune stesso ritenga di applicare nei confronti dei trasgressori.

#### ART. 82 - DIRITTO DI SEPOLCRO.

1. All'atto della concessione il concessionario (o concessionari) può indicare distintamente i nominativi delle salme da tumulare.
2. Le salme di cui al precedente comma possono appartenere al nucleo familiare o a parenti o agli affini o anche agli estranei ai quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati, fino al completamento della capienza, agli appartenenti del gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità.
4. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare (oppure dei titolari, allorché la concessione sia intestata a più di una persona):
  - a) i discendenti in linea retta del titolare (oppure dei titolari, allorché la concessione sia intestata a più di una persona);
  - b) i coniugi dei discendenti.
5. Il fondatore della tomba, cioè il primo concessionario (e non anche i successori ereditari), può successivamente all'atto di concessione determinare l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.
6. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso dovrà essere prodotto un estratto del testamento.
7. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, come individuati dai relativi statuti.
8. L'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
9. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal successivo comma ed in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta autenticata ai sensi di legge, possono avere sepoltura:
  - a) fratelli e sorelle, loro coniugi e discendenti;
  - b) ascendenti del coniuge.

10. Nel computo delle disponibilità non vanno considerati i loculi spettanti ai titolari della concessione.
11. Le persone suddette vengono ammesse nella tomba di famiglia non solo come salme ma anche come resti, ceneri e fedi.
12. Il concessionario può eccezionalmente consentire, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, la tumulazione di altri parenti fino al sesto grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta. Nel caso i concessionari siano più di uno l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti.
13. Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui sopra.
14. Può altresì essere consentita, sempre che vi siano loculi disponibili, in seguito alla richiesta dei concessionari od aventi diritto, sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari od aventi diritto. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge dei concessionari o, in loro mancanza, degli aventi diritto previo assenso di tutti gli altri concessionari od aventi diritto.

#### ART. 83 - AMMISSIONE DI SALME O RESTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE.

1. Nelle cappelle, edicole o mausolei sono ammesse le salme (eventualmente ceneri o resti) delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 26 e successivi del presente Regolamento, e non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nello sepolture medesime.

#### ART. 84 - FACOLTA' DI ESTUMULAZIONE SALME.

1. Nelle cappelle, edicole o mausolei le salme possono essere estumulato, onde disporre del loculo per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione.

#### ART. 85 - CELLETTE - OSSARIO NELLE CAPPELLE, EDICOLE E MAUSOLEI.

1. Nelle cappelle, edicole o mausolei, i concessionari possono costruire degli ossari da destinarsi alla tumulazione dei resti mortali di salme appartenenti al gruppo familiare o alla comunità a corporazione.

#### ART. 86 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE.

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. I diritti e gli obblighi previsti nella concessione per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis e, in mancanza di tale titolo, jure hereditatis.
3. I trapassi per successione devono essere comprovati da titoli regolari: atto pubblico o attestazione giudiziale.
4. Se la successione è testamentaria è richiesto estratto dell'atto testamentario.
5. Se i titolari per successione sono più di uno questi debbono designare, entro un anno, uno fra essi che assume verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.
6. I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

#### ART. 87 - RICONFERMA DELLA CONCESSIONE.

E' data facoltà ai titolari di concessioni per sepolture di famiglia, previa specifica richiesta, elevare il periodo della concessione di ulteriore 99 anni.

La riconferma di concessione potrà essere autorizzata agli aventi diritto, previo versamento della tariffa in vigore all'atto della riconferma.

#### ART. 88 - MANCATA RICHIESTA DI RICONFERMA DELLA CONCESSIONE.

1. In mancanza della richiesta di riconferma della concessione e del relativo versamento, da effettuarsi dal concessionario o suo successore o avente diritto, non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza, il Comune avrà la facoltà di procedere all'estumulazione d'ufficio delle salme e/o dei resti ivi contenuti per deporli in campo comune o nell'ossario comune.

2. L'opera oggetto della concessione scaduta e non riconfermata rientrerà quindi nella libera disponibilità del Comune compresi gli ornamenti funerari. E' fatta eccezione per i ritratti, di qualsiasi tipo, che possono essere ritirati dai familiari entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di estumulazione.

## TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI NEL CIMITERO.

### CAPO I - NORME GENERALI.

#### ART. 89 - COMUNICAZIONI PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.

1. I lavori nei cimiteri potranno avere luogo solo dopo la specifica autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e comunque non prima della comunicazione d'inizio lavori che deve essere presentata, almeno tre giorni prima, sia al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale sia al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. L'impresa che deve eseguire lavori all'interno del Cimitero per conto di concessionari di sepulture deve comunicare per iscritto, prima dell'inizio degli stessi, all'Ufficio Tecnico Comunale la propria ragione sociale ed una dichiarazione da cui risulti:
  - a) di aver preso visione degli elaborati progettuali;
  - b) di essere a conoscenza degli obblighi e degli oneri previsti dal Regolamento cimiteriale nei riguardi delle imprese che operano nel cimitero;
  - c) di essere a conoscenza degli obblighi e degli oneri previsti dall'atto autorizzativo dei lavori rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 90 - DIVIETI.

1. Alle imprese autorizzate all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo è vietato fare, nel Cimitero, azioni di accaparramento di ulteriori lavori.

#### ART. 91 - RESPONSABILITA'.

1. L'impresa che opera all'interno del Cimitero per conto di concessionari di sepulture è responsabile per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi, durante l'esecuzione degli stessi.

### CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

#### ART. 92 - RECINZIONI ARRE.

1. Nella costruzione di tombe singole o plurime con posa dei relativi monumenti, di cappella, edicole e mausolei, l'impresa esecutrice dei lavori deve recingere lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione in ogni caso l'impresa esecutrice ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
3. E' preciso obbligo dell'impresa esecutrice garantire che nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione sia riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### ART. 93 - CANTIERE DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE.

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla costruzione ed al rivestimento di tombe, cappelle e mausolei.
2. I materiali di cui al precedente comma devono essere introdotti già lavorati ad essere depositati nello spazio assegnato; si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato.
3. Per semplici riparazioni e puliture è sufficiente la notifica all'Ufficio Tecnico.

#### ART. 94 - MEZZI DI TRASPORTO MATERIALI.

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.
2. I carri per il trasporto dei materiali possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e possono sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico secondo le indicazioni fissate dal custode e non dovranno essere abbandonati.
3. Lungo i viali non potranno transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danno alle sepulture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

#### ART. 95 - MATERIALI DI SCAVO.

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero e trasportati a pubblica discarica a cura e spese dell'esecutore di lavori.

#### ART. 96 - CONDOTTA DELLE MAESTRANZE.

1. Il personale alle dipendenze delle imprese esecutrici di lavori all'interno del Cimitero deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme disciplinari prescritte dal Regolamento Cimiteriale Comunale, da eventuali disposizioni contenute nella concessione e nel permesso a costruire.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare blusa o tuta o camiciotto di tela, con divieto assoluto, per ragioni di rispetto al luogo, di rimanere in calzoncini o canottiera.
3. In caso di inadempienza, rispetto a quanto disposto nel comma precedente, il Custode del Cimitero provvederà a fare allontanare detto personale.

#### ART. 97 - ORARI DI LAVORO E DIVIETI.

1. Le imprese che eseguono lavori nell'interno del Cimitero per conto di privati, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
2. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Non potranno essere iniziati i lavori di fondazione di opere funerarie o per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.
4. Dal 26 ottobre al 7 novembre, di ogni anno, è fatto divieto di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.
5. Entro il 26 ottobre di ogni anno le imprese che hanno in corso di esecuzione lavori all'interno del cimitero, per conto di concessionari, dovranno garantire che il terreno adiacente alla costruzione sia riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

## TITOLO V - POLIZIA DEL CIMITERO

### CAPO I

#### PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

#### ART. 98 - ADDETTI AL CIMITERO.

1. Il personale addetto al Cimitero è quello risultante dalla pianta organica del Comune.

#### ART. 99 - COMPITI DEL CUSTODE.

1. Il custode:
  - a) conserva le chiavi delle porte d'ingresso dei diversi locali del Cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico;
  - b) attua tutte le prescrizioni che gli vengono impartite dal Sindaco o dal Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
  - c) segnala al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla conduzione del Cimitero;
  - d) denuncia al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
  - e) fa tutte le proposte che ritiene necessarie in ordine ai servizi affidatagli.
2. Compete al custode:
  - a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
  - b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 39 del presente Regolamento;
  - c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
  - d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
  - e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
  - f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel Cimitero;
  - g) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
3. Spetta ancora al custode:
  - a) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente Regolamento;
  - b) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il Cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

c) custodire gli attrezzi posti al servizio del Cimitero;

**ART. 100 - ALTRI COMPITI DEL CUSTODE: SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI.**

1. Il custode è tenuto a predisporre ed a trasmettere all'Ufficio Comunale competente, entro il mese di Settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
2. Le scadenze sia delle inumazioni che delle sepolture in concessione saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi all'Albo del Cimitero e sui luoghi di sepoltura.
3. Tali affissioni saranno effettuate almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 101 - LAVORI DI SEPOLTURA E DI ESUMAZIONE DI SALME DA AFFIDARE A DITTE PRIVATE.**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a ditte private, previo esperimento di apposita gara, l'esecuzione dei lavori connessi alle tumulazioni ed esumazioni ed alla collocazione dei feretri nei loculi.
2. In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

**CAPO II  
POLIZIA INTERNA**

**ART. 102 - ORDINANZE DEL SINDACO.**

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
  - a) l'orario di apertura ai cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
  - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
  - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
  - d) i riti funebri.
2. Il Sindaco, in caso di limitata disponibilità dei loculi, ha facoltà di emettere ordinanza di divieto di concessione di loculi a persone viventi.
3. E' fatto salvo, altresì, nei casi contingibili e di urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco, previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, in materia di igiene e sanità.

**ART. 103 - SEPOLTURA DELLE SALME.**

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata nelle ore antimeridiane di tutti i giorni feriali.

**ART. 104 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.**

1. L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dall'Amministrazione Comunale, dietro pagamento di tariffa fissata dall'Organo comunale competente.

**ART. 105 - FORMAZIONE E CURA DEI GIARDINI.**

1. La formazione e cura dei giardini nelle aree assegnate in concessione, è consentita ai concessionari, purché, nell'esercizio di tale facoltà, vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

**ART. 106 - RIMOZIONE PIANTE O FIORI.**

1. Il Comune ha la facoltà di far rimuovere le piante o fiori collocate da privati su aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione; ha facoltà altresì di rimuovere piante o fiori collocati su aree in concessione che siano di disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
2. Gli addobbi di foglie e di fiori ornamentali, di qualunque natura, saranno rimossi dal personale comunale ogni qual volta presenteranno un aspetto indecoroso.

**ART. 107 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO.**

1. I cimiteri comunali osservano l'orario di apertura e chiusura sulla base di comunicazioni che verranno affisse all'ingresso dei medesimi.
2. I Cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi chiusi.
3. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il Cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

**ART. 108 – INGRESSO AL CIMITERO.**

1. L'ingresso al Cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.
3. È vietato l'accesso al Cimitero Comunale:
  - a) ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte;
  - b) alle persone che si trovino in manifesto stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
  - c) alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
  - d) i trasgressori verranno sanzionati ai sensi di legge.

**ART. 109 – CIRCOLAZIONE E SOSTA.**

1. È vietato introdursi nel cimitero e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di effettuare attività di vendita, salvo specifica autorizzazione.
2. È vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette ed autocarri di qualunque tipo lungo il fronte principale del Cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al Cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

**ART. 110 – DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI.**

1. È vietato introdurre nel Cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

**ART. 111 – DIVIETI SPECIALI.**

1. È vietato di fare qualunque iscrizione sui muri del Cimitero, della stanza mortuaria, delle cappelle, sulle croci, sui monumenti, sulle lapidi e su tutto ciò che esiste nel Cimitero, di macchiarli o comunque deturparli.
2. È vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dei vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
3. È pure proibito sportare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonché di portare fuori del Cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

**ART. 112 – MANIFESTAZIONI.**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

**ART. 113 – CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI – NORME PER I VISITATORI.**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
  - a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
  - b) introdurre ceste o rifiuti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
  - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - e) camminare sulle tombe, imbrattare monumenti e fabbricati e turbare o impedire la circolazione dei cortei dei dolenti;
  - f) disturbare in qualsiasi modo, i visitatori, ed in specie fare loro offerta e vendita di servizi, di oggetto o di fiori;
  - g) distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
  - h) appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri di qualsiasi genere e fare collette (tale divieto si intende particolarmente rivolto al personale comunale addetto al Cimitero o alle dipendenze delle imprese e a quanti svolgono attività lavorativa nel Cimitero stesso);
  - i) prendere fotografie o copiare opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
  - j) eseguire lavori sulle tombe di privati senza l'autorizzazione dei concessionari;
  - k) assistere alla esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla Autorità Giudiziaria.

**ART. 114 – CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE.**

1. I concessionari di cappelle e mausolei sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso al custode del Cimitero.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### ART. 115 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

1. I criteri in base ai quali sono determinate le tariffe delle concessioni cimiteriali sono i seguenti:
  - a) il costo di costruzione della sepoltura;
  - b) quota parte del costo sostenuto per la manutenzione e sorveglianza del Cimitero;
  - c) la localizzazione della sepoltura all'interno del riquadro in cui è collocato.
2. I prezzi saranno rideterminati ogni qualvolta l'Organo Comunale competente ne ravveda la necessità.

#### ART. 116 – INFRAZIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI.

1. Tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie (approvato con R.D. 1265/1934 e s.m.i.) o al Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con D.P.R. 285/90 e s.m.i.), sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T. U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n°383 e s.m.i., nonché della legge 3 Maggio 1967, n°317.
2. In particolare le violazioni delle norme inerenti la realizzazione di opere destinate alla sepoltura nonché di quelle relative alla loro ornamentazione comportano la rimozione dei lavori non autorizzati con atto del Responsabile del servizio.

#### ART. 117 – RIFIUTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI.

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 5/02/1997, n°22.

#### ART. 118 – SOPPRESSIONE DI CIMITERI.

1. Per la soppressione di un cimitero, si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D. P. R. 285/90.

### CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 119 – DIRITTI ACQUISITI.

1. Per tutte le sepolture a tumulazione (cellette- ossari, colombari, tombe individuali e collettive, cappelle, edicole e mausolei) accordate in concessione d'uso prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune garantisce la durata delle concessioni medesime fissata dai rispettivi atti di concessione.

#### ART. 120 – POSSIBILITA' DI REGOLARIZZAZIONE SEPOLTURE VECCHIO CIMITERO.

1. Per le sepolture ricadenti nel vecchio Cimitero e prive di specifico atto di concessione, salvo quanto disposto nel successivo comma, valgono le norme per la regolarizzazione previste nel disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 12 Marzo 2001.
2. Il termine per la regolarizzazione di dette sepolture è prorogato al 31/12/2004.
3. In caso di riconferma della sepoltura esistente, dovrà essere corrisposta la tariffa di cui all'articolo 21 del citato disciplinare.
4. Nel caso invece che gli interessati intendano estumulare la salma o le salme contenute nella sepoltura per destinare i posti risultanti per altre salme, si applicano le norme e le tariffe previste, nel presente Regolamento, per le nuove tumulazioni.
5. La regolarizzazione della sepoltura è subordinata, in tutti i casi, al buon stato di manutenzione del monumento, dell'edicola o del mausoleo.
6. Per le sepolture per le quali entro il 31/12/2004 non sarà prodotta alcuna richiesta di regolarizzazione si darà corso al procedimento di dichiarazione di decadenza di cui ai precedenti articoli.

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 121 - NORME DI RINVIO.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e s.m.l.), al T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934, n° 1265 e s.m.l.), nonché alle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

**ART. 122 - ABROGAZIONE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI.**

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia dei servizi e delle concessioni cimiteriali; pertanto si intendono abrogate e sostituite le disposizioni adottate in passato dall'Amministrazione Comunale.  
Resta ancora in vigore il Disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 12/03/2001 se non in contrasto con quanto disposto nel precedente articolo 120.

**ART. 123 - ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATI AL  
REGOLAMENTO CIMITERIALE

TABELLE

## TABELLA A

### TARIFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

Approvate con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2000

#### 1) DIRITTI DI PRIVATIVA

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Costo
1	Per trasporti privati di salme effettuati nel comune	15,49 €
2	Per trasporti privati di salme effettuati fuori dal comune	25,82 €
3	Per trasporti privati di salme provenienti da altri comuni	25,82 €

#### 2) INUMAZIONE

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Durata Concessione	Costo
1	Per escavazione fossa		103,29 €
2	Per inumazione	20 Anni	77,47 €
3	Per chiusura fossa		51,65 €

#### 3) ESUMAZIONE

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Costo
1	Per escavazione fossa	103,29 €
2	Per esumazione di salma	77,47 €
3	Per chiusura fossa	51,65 €
4	Disinfezione ambienti	51,65 €

#### 4) TUMULAZIONE

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Durata Concessione	Costo
1	Per tumulazione compresa la chiusura del loculo	25 Anni	77,47 €

#### 5) ESTUMULAZIONE

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Costo
1	Per apertura loculo	25,82 €
2	Per estumulazione di salma	77,47 €
3	Disinfezione ambienti	51,65 €

#### 6) ESTUMULAZIONE+TUMULAZIONE

Num. Ord.	Tipo di prestazione	Costo
1	Per apertura tomba o loculo con estrazione di salma destinata ad altra tomba o loculo	154,94 €
2	Disinfezione ambienti	51,65 €

## TABELLA B

### TARIFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI Approvate con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2000

#### 1) CONCESSIONI DI LOCULI O NICCHIE

NUM. ORD	INDICAZIONE CONCESSIONE	DURATA CONCESSIONE	COSTO
1	Loculo + Tumulazione nel vecchio cimitero	25 anni	206,58 €
2	Loculo + Tumulazione nel nuovo cimitero	25 anni	309,87 €
3	Nicchia per resti mortali	99 anni	103,29 €

#### 2) CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

NUM. ORD	INDICAZIONE CONCESSIONE	DURATA CONCESSIONE	COSTO
1	Aree per inumazioni private	20 anni	€
2	Aree per tombe e/o cappelle	99 anni	€

## TABELLA C

### TARIFE PER RICONFERME, RINNOVI - REGOLARIZZAZIONE SEPOLTURE NEL VECCHIO CIMITERO

Approvate con delibera Giunta Comunale n. 05 del 12.03.2001

#### 1) CONCESSIONI

VOCI DI TARIFFA	INDICAZIONE CONCESSIONE	DURATA CONCESSIONE	COSTO
1	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN BLOCCHI COMUNI	ANNI 25	€ 103,29
2	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN BLOCCHI COMUNI	ANNI 99	€ 413,17
3	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN TOMBE DI FAMIGLIA	ANNI 25	€ 129,11
4	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN TOMBE DI FAMIGLIA	ANNI 99	€ 516,46
5	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN CAPPELLE DI FAMIGLIA	ANNI 25	€ 154,94
6	RICONFERMA O RINNOVO LOCULI IN CAPPELLE DI FAMIGLIA	ANNI 99	€ 619,75
7	RICONFERMA O RINNOVO TOMBE SINGOLE INUMAZIONE	ANNI 25	€ 154,94
8	RICONFERMA O RINNOVO TOMBE SINGOLE INUMAZIONE	ANNI 99	€ 619,75
9	RICONFERMA O RINNOVO TOMBE SINGOLE TUMULAZIONE	ANNI 25	€ 413,17
10	RICONFERMA O RINNOVO TOMBE SINGOLE TUMULAZIONE	ANNI 99	€ 1.859,24
11	CELLETTA OSSARIO SINGOLA	ANNI 99	€ 103,29
12	CELLETTA OSSARIO DOPPIA	ANNI 99	€ 154,94

#### 2) TARIFE ACCESSORIE

Num. Ord	Tipo di prestazione	Costo
1	Diritti di segreteria per Voltura Concessione	10,33 €
2	Diritti di segreteria per Rilascio Concessione	10,33 €

ALLEGATI AL  
REGOLAMENTO CIMITERIALE

NORME TECNICHE

## NORME TECNICHE CIMITERIALI

SEPOLTURE A INUMAZIONE : COMUNI E PRIVATE

SEPOLTURE A TUMULAZIONE : LOCULI, TOMBE, CAPPELLE O EDICOLE, MAUSOLEI O CRIPTE,

### CAPO I NORME GENERALI

#### ART. 1 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

I concessionari di sepolture private hanno l'obbligo di delimitare convenientemente, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'area loro assegnata evitando di invadere gli spazi destinati al passaggio e compresi tra tomba e tomba o tra questa ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste.

E' fatto divieto di suddividere i lotti dati in concessione.

E' vietato, pure, riunire per un'unica costruzione due o più lotti.

#### ART. 2 - OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE MURARIE.

Prima dell'inizio dei lavori, la ditta esecutrice delle opere murarie deve chiedere l'intervento del Ufficio Tecnico Comunale al fine di stabilire i punti fissi, gli allineamenti, le quote e le modalità in base alle quali l'opera dovrà essere realizzata.

#### ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ORNAMENTI.

Per cippi, lapidi e monumenti in qualsiasi tipo di sepoltura, è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di materiali già usati.

Per tutto ciò che riguarda le caratteristiche, le dimensioni e i materiali dei cippi, lapidi e monumenti da collocare sulle sepolture in genere, nonché per le qualità e gli spessori dei relativi materiali, ed elementi d'insieme, valgono le disposizioni delle presenti Norme Tecniche e le prescrizioni del Responsabile del servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

### CAPO II NORME SPECIFICHE PER SEPOLTURE AD INUMAZIONE.

#### ART. 4 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE COMUNE.

Le fosse per inumazioni di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 2,00 m., una lunghezza di 1,50 m. ed una larghezza di 0,50 m. e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m. da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di salme di persone di età superiore a dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2,00 m., una lunghezza di 2,20 m. ed una larghezza di 0,80 m. e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

La fascia di rispetto di 0,50 m. fra le fosse deve essere mantenuta sempre libera in quanto costituisce camminamento intorno al campo comune.

Le sepolture in terra, in campo comune, eccettuate quelle dei nati morti, sono contraddistinte, a cura del Comune, da un cippo recante un numero progressivo con inciso, su lastra applicata al cippo, il nome e cognome del defunto, la data del decesso ed il numero della fossa.

Il cippo può avere l'altezza massima di m. 0,90 da terra.

Il materiale da utilizzare per la realizzazione del cippo e della lastra sarà indicato, di volta in volta, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà essere resistente agli agenti atmosferici.

#### ART. 5 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE PRIVATA.

L'area da assegnare in concessione nei casi di inumazione private ha le seguenti dimensioni:

- 1,50 m. x 0,50 m. per salme di bambini di età inferiore a 10 anni,
- 2,20 m. x 0,80 m. per salme di persone di età superiore a 10 anni.

Per le dimensioni delle sepolture e le relative distanze si fa riferimento a quelle riportate nel precedente articolo

Su dette sepolture è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di cordoni di pietra naturale o marmo e la posa di monumenti secondo quanto disposto nei successivi commi e in accordo con le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cui compete l'approvazione degli elaborati tecnici inerenti l'ornamentazione della sepoltura.

I cordoni devono avere:

- una sezione minima di 8 cm. X 15 cm.;
- lunghezza degli elementi non superiori a 2,00 m. (lato lungo) e 0,60 m. (lato corto) per sepolture di salme di età superiore a 10 anni
- lunghezza degli elementi non superiori a 1,40 m. (lato lungo) e 0,40 m. (lato corto) per sepolture di salme di età inferiore a 10 anni

È consentita inoltre, la posa in opera di una piccola lastra di pietra naturale o marmo di dimensioni massime di 0,60 m. x 0,20 m., come sottovaso, da ubicare dalla parte opposta al cippo.

La rimanente area, come sopra delimitata, dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o con piante floreali e/o ghiaia.

Sulle predette sepolture non è consentita la messa a dimora di piante sempreverdi di alto fusto.

All'esterno dei cordonati è consentita la messa in opera di pavimentazione entro i limiti dell'area in concessione.

Tutti gli elementi in elevazione devono avere uno spessore minimo di 8 cm. e non possono superare l'altezza di 0,90 m.

Le statue e le stele possono trovare ubicazione sulle aree destinate a inumazione e non possono superare l'altezza di 0,90 m. dal bordo superiore del cordonato.

#### **ART. 6 - DOMANDA PER LA POSA IN OPERA DI MONUMENTO SULLE SEPOLTURA IN CONCESSIONE.**

Per il conseguimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare regolare domanda al Responsabile del servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Detta domanda dovrà essere corredata dai disegni in duplice copia (pianta, prospetto e fianco, firmati da tecnico abilitato) in scala 1:10 con particolari delle decorazioni e degli accessori nonché della epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

#### **ART. 7 - CONTRASSEGNO PROVVISORIO.**

Sulle sepolture in concessione è fatto obbligo, dopo l'avvenuta inumazione della salma ed in attesa della eventuale posa in opera del monumento, di collocare un contrasegno costituito da una targa in marmo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome e data di morte del defunto.

Il contrasegno di cui sopra è a cura del concessionario.

#### **ART. 8 - CONSEGUENZA PER MANCATA POSA IN OPERA DEL MONUMENTO.**

Trascorso il termine previsto nell'art. 66 senza che il monumento sia stato messo in opera, il Comune avrà la facoltà di avviare il procedimento di decadenza previsto nel Regolamento cimiteriale vigente.

In tale caso il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso della somma pagata per la concessione.

#### **ART. 9 - MONUMENTO NON CORRISPONDENTE AL PROGETTO.**

Se l'opera eseguita non corrisponderà ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori una penale pari alla metà del valore della concessione.

#### **ART. 10 - MANUTENZIONE DEI MONUMENTI.**

Ogni cippo, lapide o monumento collocato sulle sepolture in campo comune od in concessione, dovrà essere mantenuto in lodevole stato di manutenzione e non potrà essere modificato o sostituito se non a seguito di domanda motivata da parte dei concessionari e del relativo permesso rilasciato dal Responsabile del servizio, nel rispetto delle norme riportate nei precedenti articoli.

Se i concessionari, pur in seguito a diffida, non provvederanno ad adeguata manutenzione delle opere costruite, il Responsabile del servizio ne potrà ordinare la rimozione.

I materiali cadranno in proprietà del Comune.

#### **ART. 11 - APPLICAZIONE DECORAZIONI AGGIUNTIVE**

Sia per le sepolture in campo comune che per quelle in concessione, la posa e l'applicazione di decorazione o accessori aggiuntivi (foto, lampade, portafiori, ecc) è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del servizio.

Il richiedente dovrà dichiarare la qualità dei materiali costituenti dette ornamentazioni, nonché il nome dell'esecutore del lavoro.

#### **ART. 12 - RECUPERO MATERIALI**

Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune alla scadenza della sepoltura in campo comune o in concessione, sarà, a cura del Comune stesso, distrutto, quando non possa essere utilizzato per costruzioni, riparazioni, manutenzioni od abbellimenti dei Cimiteri.

Sarà fatta eccezione per le opere di pregio artistico o storico, per le quali il Responsabile del servizio designerà, di volta in volta, la migliore utilizzazione, esclusa per altro, anche da parte del Comune, ogni destinazione speculativa.

### **CAPO III**

#### **NORME SPECIFICHE PER LOCULI IN COLOMBARI.**

#### **ART. 13 - DATI TECNICI.**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi devono avere dimensioni interne minime di 70 cm. di altezza - 80 cm. di larghezza - 220 cm. di lunghezza; possono essere a più piani sovrapposti, e devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Le sepolture devono essere realizzate con tecniche costruttive idonee all'ottenimento di una buona impermeabilità esterna dei loculi.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq. e devono avere uno spessore minimo di 15 cm.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà: spessore minimo cm. 15.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parete esterna: spessore minimo cm. 12.

E' consentito, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### ART. 14 - LAPIDI.

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro l'indilazionabile periodo di tre mesi dalla data di tumulazione, le lapidi di chiusura dei colombari ed ossari complete di iscrizioni incise o applicate.

Le lapidi, in marmo, dovranno essere realizzate secondo le tipologie approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale e la loro messa in opera dovrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio.

#### ART. 15 - LAPIDE PROVVISORIA.

Sulle tombe individuali e collettive in muratura è fatto obbligo, dopo l'avvenuta tumulazione della salma o delle salme, ed in attesa della posa in opera del monumento, di collocare un contrassegno costituito da una targa in marmo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome e data di morte del defunto.

Il contrassegno di cui sopra è a cura del concessionario.

#### ART. 16 - PORTAFIORI, LAMPADE VOTIVE, FOTOGRAFIE.

Sulle lapidi dei colombari nonché su quelle degli ossari, sono ammessi: portafiore in bronzo, rame o marmo (escluso il ferro e la ghisa), la fotografia del defunto, purché di materiale di lunga durata e indelebile, la lampada votiva di materiale simile a quello del portafiore.

Tutti gli elementi decorativi non dovranno sporgere più di cm. 15/18 dal piano della lapide, e dovranno essere sistemati in modo da non oltrepassare i limiti della lapide.

#### ART. 17 - MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE.

La posa in opera dei portafiore, ritratti, lampade votive o altre decorazioni sulla lapidi dei colombari ed ossari, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio.

#### ART. 18 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DIVIETO DI MODIFICHE.

Le sepolture, le lapidi e gli ornamenti annessi dovranno essere mantenuti in lodevole stato di manutenzione e non potranno essere modificati o sostituiti se non a seguito di domanda motivata da parte degli interessati e dopo ottenuto il permesso del Responsabile del Servizio.

Se i concessionari o gli aventi diritto, a seguito della diffida, non provvederanno a mantenere in lodevole stato di manutenzione le opere eseguite, sarà avviata da parte del Responsabile del servizio la procedura di dichiarazione di decadenza.

### CAPO IV

#### NORME SPECIFICHE PER TOMBE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

#### ART. 19 - DATI TECNICI.

Alla costruzione delle tombe per le sepolture individuali e collettive, dovranno provvedere direttamente i singoli concessionari a proprie spese, dopo aver ottenuto il permesso dal Responsabile del servizio.

Le opere assimilabili a tombe singole o plurime devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono comunque superare, 3,50 m. di lunghezza, 3,00 m. di larghezza con altezza massima di 1,80 m..

Su detta tipologia di opera non è consentita la realizzazione di monumenti aventi caratteristiche di piccole cappelle con tetto o con pareti perimetrali.

E' consentita la pavimentazione intorno alla tomba fino a cm. 15 dal confine dell'area in concessione.

Sulle sepolture di cui sopra ai concessionari è consentito realizzare, con mezzi propri, monumenti di decoro artistico, da approvarsi preventivamente dal Responsabile del servizio.

I monumenti posti su tombe individuali e collettive in muratura non possono superare l'altezza di 0,90 m. dal bordo superiore della tomba e dovranno essere costruiti in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere o danneggiare i viali e le tombe circostanti.

#### ART. 20 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

**ART. 20 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.**

Per il conseguimento dell'autorizzazione di cui al presente articolo, il concessionario dovrà presentare regolare domanda al Responsabile del servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Detta domanda dovrà essere corredata dai disegni in duplice copia (pianta, prospetti a vista e sezioni in scala 1/20), firmati da tecnico abilitato.

I citati elaborati dovranno altresì contenere i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo nonché quelli relativi a cancelli, inferriate, pilastri e di ogni altra decorazione in scala 1/10.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista e del direttore dei lavori.

I nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori e dell'artista cui deve essere affidata l'eventuale realizzazione di opere di scultura, di pittura o mosaico, comunque di rilevante importanza decorativa, dovranno essere obbligatoriamente comunicati prima dell'inizio dei lavori.

Qualora il monumento comprendesse opera scultorea e o bassorilievi artistici, dovrà essere presentata anche il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

**ART. 21 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.**

I progetti per la costruzione di tombe dovranno essere presentati per l'approvazione entro 180 giorni dalla data del contratto definitivo di assegnazione dell'area e la costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine dopo l'approvazione dei progetti, sentito il parere del Responsabile del Settore dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, e comunque non oltre 18 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

È riservato al Responsabile del Servizio l'apprezzamento di casi speciali e l'opportunità di eventuali proroghe.

**ART. 22 - OPERA NON CORRISPONDENTE AL PROGETTO.**

Se l'opera eseguita non corrisponderà ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il Comune potrà ordinarne la demolizione a spese del concessionario ovvero applicherà nei confronti dei trasgressori una penale pari alla metà del valore della concessione.

**ART. 23 - DECORAZIONI AGGIUNTIVE.**

La posa e l'applicazione di decorazioni o accessori aggiuntivi (fotografie, lampade, portafiori) è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

La relativa domanda dovrà specificare la qualità dei materiali da impiegare.

Tutti gli elementi decorativi non dovranno sporgere più di cm. 15/18 dal piano della lapide, e dovranno essere sistemati in modo da non oltrepassare i limiti della lapide.

**ART. 24 - LAPIDE PROVVISORIA.**

Sulle tombe individuali e collettive in muratura è fatto obbligo, dopo l'avvenuta tumulazione della salma o delle salme, ed in attesa della posa in opera del monumento, di collocare un contrassegno costituito da una targa in marmo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome e data di morte del defunto.

Il contrassegno di cui sopra è a cura del concessionario.

**ART. 25 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DIVIETO DI MODIFICHE.**

Le sepolture individuali e collettive in muratura ed i monumenti annessi dovranno essere mantenuti in lodevole stato di manutenzione e non potranno essere modificati o sostituiti se non a seguito di domanda motivata da parte degli interessati e dopo ottenuto il permesso del Responsabile del Servizio.

Se i concessionari o gli aventi diritto, a seguito della diffida, non provvederanno a mantenere in lodevole stato di manutenzione le opere eseguite sarà avviata da parte del Responsabile del servizio la procedura di dichiarazione di decadenza normata nel Regolamento cimiteriale vigente.

**CAPO V**

**NORME SPECIFICHE PER EDICOLE E CAPPELLE**

**ART. 26 - DATI TECNICI.**

Le edicole o cappelle sono piccoli corpi di fabbrica ad un unico livello fuori terra.

Se la parte in elevazione fuori terra dell'opera funeraria è costruita in muratura, il muro grezzo (escluso lo spessore del rivestimento che non potrà mai essere inferiore a 5 cm.) deve essere di almeno due teste e cioè 25 cm. circa.

Nel caso in cui sia costituita da un muro in getto di calcestruzzo compatto (escluso lo spessore del rivestimento esterno), lo spessore minimo deve essere di almeno cm. 15.

Quando invece è costruita in blocchi di marmo, a tutto spessore, lo spessore minimo deve essere di almeno cm. 30.

Nella costruzione delle edicole, cappelle, mausolei e cripte è escluso l'impiego del legno.

Il rivestimento esterno e le membrature decorative devono essere in pietra naturale lavorata; sono altresì ammesse a giudizio dell'Ufficio Tecnico, le arenarie, i mattoni ed i mattoncini speciali o similari, i blocchetti di pietra di cava e il cemento o calcestruzzo a faccia vista.

È ammesso l'uso delle terre cotte quanto trattasi di decorazioni di particolare importanza artistica.

Le pareti interne dovranno essere lisce con pasta di cemento puro tirato a cazzuola.

**ART. 34 - MATERIALI IMPIEGATI PER LE EPIGRAFI.**

Le epigrafi, come indicato nell'articolo precedente, potranno essere: scolpite, oppure incise e piombate, oppure in bronzo in rilievo.

Dette epigrafi possono ricordare soltanto i defunti inumati o tumulati nella sepoltura su cui sono collocate.

CAPO VII  
ILLUMINAZIONE VOTIVA.

**ART. 35 - TIPI DI ILLUMINAZIONE.**

Sulle tombe ad inumazione e in muratura nonché nelle cappelle, edicole e mausolei è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (olio, cera, elettrica).

Sulle lapidi dei colombari ed ossari è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

Le cappelle non devono superare le seguenti dimensioni: mt. 5,20 di lunghezza; mt. 4,40 in larghezza; altezza alla gronda mt. 4,70.

Il dislivello massimo consentito tra la quota di gronda e quella di colmo è di 1,50 m.

Il rivestimento esterno delle edicole non deve essere inferiore a cm. 5.

Nei serramenti e cancelli in genere potrà anche essere impiegato alluminio e leghe similari purché anodizzati e con colori confacenti al luogo sacro, concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Nelle cappelle, edicole, mausolei e cripte i loculi devono avere le dimensioni interne minime di: 70 cm. di altezza - 80 cm. di larghezza - 220 cm. di lunghezza; essere chiusi con muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 12, intonacati da cemento liscio e rivestiti all'esterno da una lastra di marmo di un solo pezzo dello spessore minimo di cm. 2.

#### ART. 27 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I progetti per la costruzione di tombe, edicole e mausolei dovranno essere presentati per l'approvazione entro 180 giorni dalla data del contratto definitivo di assegnazione dell'area, e la costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine dopo l'approvazione dei progetti, sentito il parere del Responsabile del Settore dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, e comunque non oltre 18 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

È riservato al Responsabile del Servizio l'apprezzamento di casi speciali e l'opportunità di eventuali proroghe.

#### ART. 28 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

La domanda per la costruzione di tombe, edicole, cappelle o mausolei deve essere firmata dal concessionario e deve essere corredata da elaborati tecnici, in duplice esemplare, rappresentanti l'opera progettata, specie per quanto attiene la qualità dei materiali da impiegarsi, il loro spessore, i loro collegamenti.

I disegni di cui ai suddette elaborati tecnici saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione, per tutte le facciate a vista, in scala 1:20.

I citati elaborati dovranno altresì contenere i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo nonché quelli relativi a cancelli, inferriato, pilastri e di ogni altra decorazione.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista e del direttore dei lavori.

I nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori e dell'artista cui deve essere affidata l'eventuale realizzazione di opere di scultura, di pittura o mosaico, comunque di rilevante importanza decorativa, dovranno essere obbligatoriamente comunicati prima dell'inizio dei lavori.

In mancanza di dette comunicazioni i lavori non potranno avere inizio.

#### ART. 29 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

I concessionari di cappelle, edicole e mausolei o loro successori od aventi diritto, sono tenuti in solido:

- a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
- ad eseguire restauri ed opere che l'Ufficio Tecnico riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- a rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

#### ART. 30 - SANZIONI PER MANCATA MANUTENZIONE.

Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori.

In caso di ulteriore inosservanza delle prescrizioni del Responsabile del servizio si avvierà il procedimento di decadenza previsto nel vigente Regolamento cimiteriale.

### CAPO VI EPIGRAFI E SEGNI FUNEBRI.

#### ART. 31 - TESTO DELLE EPIGRAFI.

Le epigrafi da apporre sulle lapidi degli ossari, colombari e sepoltura ad inumazione e tumulazione, cappelle, edicole e mausolei, dovranno essere approvate, dall'Ufficio Tecnico e saranno dettate in lingua italiana fatta eccezione, ove occorra, dei nomi di persona e località.

È permessa la lingua latina.

Per gli stranieri e per le varie Confessioni non cattoliche, è ammesso l'uso della propria lingua.

#### ART. 32 - APPROVAZIONE DEL TESTO.

Gli interessati unitamente al progetto delle lapidi, dovranno presentare il testo della epigrafe in duplice copia e, per quelle in latino o lingua straniera, la relativa traduzione in lingua italiana.

#### ART. 33 - MODIFICHE DELLE EPIGRAFI.

Le modifiche delle epigrafi esistenti e le epigrafi aggiuntive devono essere preventivamente autorizzate.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n. ....;

- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti,  
di apposito manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il .....

Data

.....



Il segretario generale

Dott. Attilio IZZO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. DELIBERAZIONE:</b> 14	<b>DATA DELLA SEDUTA:</b> 10.04.2004
--------------------------------	---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE .-**

L'anno duemilaquattro addì 10 del mese di APRILE alle ore 09.30, nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
ANTONIO BIAMONTE	XX		VINCENZO TULELLI	XX	
LUCIA CANIGIULA		X	RAFFAELE DRAGONE	XX	
NICOLA TAVELLA	XX		DOMENICO SINOPOLI	XX	
TOMMASO FALBO	XX		LUIGI PETRONE		X
GIUSEPPE GALEA	XX		ANTONIO DAVOLI		X
GIUSEPPE VOCI	XX		FRANCESCO FERRO		X
ERNESTO BUFFA	XX		SALVATORE PLACIDA		X
GIOVANNI FRANGIPANE	XX		GIUSEPPE AMELIO		X
GIUSEPPE VACCARO	XX				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Partecipa il Segretario comunale

Sig. Dr. Attilio IZZO

Il Sig. Antonio BIAMONTE

- Sindaco

, assume la

presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

PARERE DELL'UFFICIO	PARERE UFFICIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera. X: Non necessita	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta. Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto sul bilancio 2003 X: Non necessita
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## IL PRESIDENTE

INFORMA i sigg. Consiglieri che necessita provvedere all'approvazione del nuovo Regolamento cimiteriale in quanto la materia funcraria, negli ultimi tempi, è stata interessata dall'emanazione di nuove norme che, seppure limitate ad alcuni aspetti, hanno inciso non poco sul quadro normativo generale: ci si riferisce da ultimo alla legge 28 febbraio 2001, n° 26 - che ha introdotto l'onerosità per l'inumazione e la cremazione - alla legge 30 marzo 2001, n. 130 - recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione di ceneri - ed infine all'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 - che è intervenuto sulla edificabilità nell'intorno dei cimiteri.

Dopo la breve relazione sull'argomento, invita alla discussione.

Dopo ampia ed esauriente discussione.

Il Presidente, riscontrata la necessità di modificare-integrare l'art. 74, propone le seguenti modifiche allo stesso:

comma 2.: "di norma la concessione in uso del loculo cimiteriale è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta, salvo quanto disposto nei commi seguenti";

comma 15: "ai cittadini residenti di età superiore ai 75 anni è concessa la prenotazione del loculo, previo pagamento dell'importo dovuto, con individuazione ed assegnazione alla data del decesso"

Ultimata la discussione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con unanimità di voti su 11 presenti e volanti,,

### DELIBERA

1. Di approvare le modifiche - integrazioni all'art. 74 del <sup>N. 26/01</sup> Regolamento cimiteriale, proposte dal Presidente e che di seguito si riportano:

comma 2.:

"di norma la concessione in uso del loculo cimiteriale è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta, salvo quanto disposto nei commi seguenti";

comma 15:

"ai cittadini residenti di età superiore ai 75 anni è concessa la prenotazione del loculo, previo pagamento dell'importo dovuto, con individuazione ed assegnazione alla data del decesso"

2. Di approvare, come approva, il nuovo Regolamento Cimiteriale che si compone di n. 123 articoli, oltre agli allegati, tabelle e norme tecniche, e che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3.
4. Di dare atto che il Regolamento sarà ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ad avvenuta esecutività della presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Fto in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto in originale

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal .....2004 al .....2004  
Dal Municipio, li .....2004

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto in originale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Dal Municipio, .....2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché:

\_\_\_ : trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza opposizioni.

\_\_\_ : approvata dal CO.RE.CO.

\_\_\_ : dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

presente deliberazione pubblicata all'Albo  
dal Municipio, li 05-02-2004 al 05-02-2004  
per 15 giorni consecutivi  
Il Segretario Comunale  
05-02-2004